



Consorzio
Servizio raccolta rifiuti
Sud Bellinzona
6528 Camorino
cons.rifiuti@bluewin.ch

Statuto del Consorzio Servizio Raccolta Rifiuti Sud Bellinzona

Capo I Norme generali

Art. 1 - Denominazione e Comuni consorziati

Con la denominazione Consorzio Servizio Raccolta Rifiuti Sud Bellinzona, è costituito tra i Comuni di Bellinzona (*quartieri di Camorino, Gudo, Monte Carasso, Pianezzo, Sant'Antonio e Sementina*) Cadenazzo, Cugnasco-Gerra, Lavertezzo (Piano) e Sant'Antonino, un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom).

Art. 2 - Scopo del Consorzio e competenze comunali delegate

Il Consorzio ha lo scopo indiretto di proteggere l'ambiente in generale nonché le acque e il paesaggio. Il Consorzio è competente a gestire la raccolta ordinata di tutti i rifiuti combustibili (solidi urbani) ed ingombranti nonché la carta. Su richiesta il Consorzio può offrire servizi personalizzati (plastica e quant'altro), a condizione che il richiedente inoltri la domanda almeno un anno prima dell'inizio del nuovo contratto con l'assuntore. La modifica del servizio sarà vincolante per tutta la durata del citato contratto, ossia di regola per quattro anni.

Art. 3 - Comprensorio e sede

¹ Il comprensorio del Consorzio si estende su tutto il territorio giurisdizionale dei Comuni consorziati.

2 La sede del Consorzio è ubicata a Bellinzona.

Art. 4 - Durata

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.

Art. 5 - Organi

Gli organi del Consorzio sono:

- a) Il Consiglio consortile;
- b) La Delegazione consortile.

Capo II Organi del Consorzio

A. CONSIGLIO CONSORTILE

Art. 6 - Composizione ed elezione

¹ Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenza solo in caso di assenza del rappresentante.

² Il rappresentante e il supplente sono designati dai Consigli comunali, su proposta dei Municipi.

³ E' eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.

⁴ La carica é incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.

Art. 7 - Competenze

¹ Il Consiglio consortile é l'organo superiore del Consorzio.

In particolare:

- a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione consortile
- c) autorizza le spese di investimento
- d) provvede alle nomine di sua competenza e, annualmente, a quella del suo Presidente
- e) decide le opere consortili sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari
- f) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili
- g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili
- h) autorizza la Delegazione a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative
- i) esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla Legge ad altro organo.

² Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) e e) decade, se non è utilizzato.

Art. 8 - Seduta costitutiva

Ad inizio legislatura la Delegazione uscente convoca i rappresentanti per la seduta costitutiva.

Art. 9 - Competenze delegate alla Delegazione consortile e delega

¹ Alla Delegazione sono delegate le competenze di cui all'art. 7 lett. c), e), f), h) e i) sino ad importo massimo per oggetto di fr. 10'000.- (diecimila).

² Il limite annuo massimo complessivo di spesa da competenze delegate è di fr. 20'000.- (ventimila).

³ La Delegazione può delegare al segretario e all'amministrazione consortile competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente, stabilendo gli ambiti delegati, i limiti finanziari delle deleghe e le modalità di controllo.

Art. 10 - Funzionamento

¹ Le sedute del Consiglio consortile sono pubbliche e sono dirette dal Presidente del Consiglio consortile.

² Il Consiglio consortile può discutere e deliberare solo se sono presenti i rappresentanti dei Comuni che dispongono della maggioranza assoluta dei voti.

³ Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art. 11 - Ritiro e rinvio messaggi

¹ I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio consortile.

² Il Consiglio consortile può decidere il rinvio dei messaggi alla Delegazione.

Art. 12 - Diritto di voto

¹ Ogni comune ha diritto almeno ad un voto.

² Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei voti. Bellinzona (quartieri di Camorino, Gudo, Monte Carasso, Pianezzo, Sant'Antonio e Sementina) dispone della somma dei voti degli altri comuni consorziati meno 1 (uno).

³ Ogni Comune ha 1(un) voto ogni 500 (cinquecento) abitanti, ossia al 31 dicembre 2017: Cadenazzo 6 (sei) voti, Cugnasco-Gerra e S. Antonino 5 (cinque) voti cadauno e Lavertezzo (Piano) 2 (due). Bellinzona ha 17 (diciassette) voti. Il Consiglio consortile ha 35 voti.

³ In caso di aumento o diminuzione del numero di abitanti, il quoziente di voto ed il totale dei voti si adeguano automaticamente senza modifiche statutarie.

Art. 13 - Coinvolgimento dei comuni

¹ Progetti e preventivi definitivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati ed ai rispettivi rappresentanti, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

² Gli altri oggetti di competenza del Legislativo consortile vanno trasmessi ai Municipi dei Comuni consorziati e ai rispettivi rappresentanti, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

³ Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire raggugli e documentazione sulla gestione del Consorzio.

Art. 14 - Istruzione e revoca dei rappresentanti

¹ I rappresentanti in Consiglio consortile agiscono secondo le istruzioni impartite dai rispettivi Municipi e redigono un resoconto annuale al loro indirizzo.

² I rappresentanti possono essere revocati dai rispettivi Legislativi, riservato il diritto dei Municipi di decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente.

Art. 15.- Sedute ordinarie e straordinarie

¹ Il Consiglio consortile riunisce:

a) in seduta ordinaria

entro la fine del mese di aprile per deliberare sui conti consuntivi; entro la fine del mese di novembre per deliberare sui conti preventivi;

b) in seduta straordinaria quando ciò sia chiesto:

- dalla Delegazione consortile;

- da almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati.

² La domanda, scritta e motivata, deve indicare gli oggetti da discutere.

³ Presidente e Delegazione fissano la data della sessione e, con preavviso di almeno sette giorni, ne ordinano la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali, ai Municipi e con avviso agli albi comunali.

⁴ La convocazione d'urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi entro il giorno antecedente la riunione.

B. DELEGAZIONE CONSORTILE**Art. 16 - Composizione**

La Delegazione consortile si compone di 5 (cinque) membri. Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.

Art. 17 - Nomina della Delegazione

¹ La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva.

² E' eleggibile quale membro o supplente della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio e diritto di voto nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile.

³ La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.

⁴ La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi. Se per l'elezione dei membri o dei supplenti della Delegazione vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.

Art. 18 - Presidente

¹ Presidente e Vice Presidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione al suo interno a scrutinio segreto.

² In presenza di più proposte le stesse vengono messe singolarmente ai voti, sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In presenza di una sola proposta la nomina è tacita.

Art. 19 - Competenze

¹ La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.

² La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;
- b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti
- c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
- d) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;
- e) nomina il segretario consortile e gli impiegati del Consorzio;
- f) designa l'organo di controllo esterno giusta l'art. 20;
- g) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successive modifiche.

³ Essa esplica le competenze delegate secondo l'art. 9 statuto.

Art. 20 - Funzionamento

¹ La Delegazione è convocata dal suo Presidente per le sedute ordinarie nei giorni prestabiliti; inoltre quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei membri della Delegazione.

² Il Presidente dirige le sedute.

³ Per validamente deliberare alla seduta deve essere presente la maggioranza assoluta dei membri.

⁴ Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di astenersi. In caso di parità viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva; in caso di nuova parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

⁵ La Delegazione consortile per il resto funziona per analogia secondo le norme del Titolo II capitolo IV Legge organica comunale, tranne gli artt. 80, 81, 82, da 106 a 112 inclusi, e 116.

Capo III Tenuta dei conti e controllo

Art. 21 - Tenuta dei conti

La tenuta della contabilità è eseguita secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e dalle Direttive emanate dalla Sezione degli enti locali.

Art. 22 - Organo di controllo

¹ L'organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione per un periodo di legislatura, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati.

² Esso verifica la conformità della contabilità alle modalità previste all'art. 21.

Art. 23 - Finanziamento

Il Consorzio fa capo ai contributi che i Comuni devono versare in base alle prestazioni del servizio, fissati dalla seguente chiave di riparto:

A) per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU)

- 1) indice di forza finanziaria
- 2) numero degli abitanti effettivi al 31 dicembre
- 3) tempo effettivo impiegato per la raccolta;

B) per il servizio di raccolta della carta e degli ingombranti, compreso il ferro ed il legno, costo effettivo calcolato per la loro raccolta;

C) per il servizio di eliminazione si terrà calcolo solamente del peso della quantità della raccolta in ogni singolo Comune;

D) le spese amministrative saranno suddivise tra i Comuni in base al numero degli abitanti effettivi al 31 dicembre.

Art. 24 - Conti preventivi

La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile e al Consiglio di Stato.

Art. 25 - Conti consuntivi

¹ La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

² L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.

³ I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo.

⁴ La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.

CAPO IV Normative finali

Art. 26 - Segretariato consortile e dipendenti

¹ Il segretario consortile è nominato dalla Delegazione consortile e funge nel contempo da segretario del Consiglio consortile.

² Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I Legge organica comunale (art. 125 e segg. LOC) e l'apposito Regolamento organico.

Art. 27 - Diritto di firma

Le firme congiunte del Presidente o del Vice presidente con il Segretario vincolano il Consorzio di fronte a terzi.

Art. 28 - Ricorsi e pubblicazione delle risoluzioni

¹ Per quanto riguarda la vigilanza dello Stato sul Consorzio e i ricorsi contro le decisioni degli organi consortili, sono applicabili per analogia le norme del Titolo ottavo della Legge organica comunale.

² Il Presidente della Delegazione consortile provvede entro cinque giorni all'esposizione agli albi di tutti i Comuni consorziati e alla pubblicazione nel Foglio ufficiale delle risoluzioni del Consiglio consortile e, quando l'interesse generale lo richiede, delle risoluzioni della Delegazione consortile.

³ Per la decorrenza dei termini fa stato la pubblicazione nel Foglio ufficiale.

Art. 29 - Scioglimento e liquidazione del Consorzio

Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile.

Art. 30 - Abrogazione

È abrogato lo Statuto vigente.

Art. 31 - Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione della Sezione Enti locali. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dall'intimazione.

PER LA DELEGAZIONE CONSORTILE

Il Presidente

La Segretaria

Graziano Crugnola

Rosanna Tognini Braghetta

Approvato dal Lod. Dipartimento delle istituzioni, Divisione degli interni,
risoluzione n.